



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

ritornata con l'intervento del Signor.

F. L. T. U. C.

V. N. G. E. I. O.

F. A. S. T. I. O. T. E.

SEZIONE

N° 21

REG. GENERALE

N° 1421/11

UDIENZA DEL

27/03/2013

ora 09:30

SENTENZA

N° 13

dariodibello@dottorini.com  
dariodibello@dottorini.com

- |                          |           |            |          |
|--------------------------|-----------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | ANDREOZZI | SOSSIO     | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARCONI   | GIORGIETTO | Giudice  |
| <input type="checkbox"/> |           |            |          |

PRONUNCIATA IL:

27-3-2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24-5-2013

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1421/11  
depositato il 21/01/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 65520077 TAS.AUTOMOBILI 2007  
contro: REGIONE LAZIO

proposto dal ricorrente:

MICHELE

VIA : 00183 ROMA RM

# dariodibello@dottorini.com

Michele ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni n. 20077 con il quale la Regione Lazio ha richiesto il pagamento della tassa di possesso di € 267,25 per l'anno 2007 per l'autovettura Bertone Cabriolet targata RM M.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso impugnato deducendo che l'autoveicolo in questione è esentato dal pagamento della tassa automobilistica poiché immatricolato da oltre 20 anni e classificato tra i veicoli di particolare interesse storico con determinazione dall'Automobile Club Storico Italiano (A.S.I.), e che non necessita di alcun attestato di storicità rilasciato dall'A.S.I. per la fruizione dell'agevolazione poiché normativamente non previsto.

La Regione Lazio evocata in giudizio non si è costituita.

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Invero, dalla documentazione allegata in atti emerge che l'autovettura targata RM M è stata immatricolata nel 1986 ed è classificata dall'Automotoclub Storico Italiano quale autoveicolo di particolare interesse storico.

# dariodibello@dottorini.com

Consegue pertanto l'illegittimità della pretesa erariale della Regione Lazio non sussistendo il presupposto impositivo sulla base di quanto disposto dall'art. 63 L. 342/2000 atteso che sono decorsi oltre 20 anni dalla data di prima immatricolazione e che ai fini del riconoscimento dell'esenzione non è normativamente previsto alcun adempimento di iscrizione all'A.S.I. o rilascio di certificazione da tale ente di diritto privato.

La particolarità della questione induce a ritenere giusti ed opportuni i motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Roma, 27.03.2013

Il Relatore

Il Presidente

# dariodibello@dottorini.com